



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 1 giugno 2023
Rif RM 24.05.2023 // 3137
ACS FR / Ri
C 134 / S 2431

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 13 – 2023

del 24 maggio 2023

concernente alcune modifiche al Regolamento concernente la gestione dei rifiuti

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

abbiamo il piacere di sottoporvi per approvazione il messaggio municipale relativo ad alcune modifiche al Regolamento concernente la gestione dei rifiuti.

1. Il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti e i cambiamenti a livello cantonale

Il 30 giugno 2021 il Consiglio di Stato ha proposto un cambiamento del Regolamento di applicazione all'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR). Questo cambiamento è entrato in vigore nell'agosto 2021 e richiede un adeguamento al nostro Regolamento concernente la gestione dei rifiuti.

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR), in sostituzione della precedente Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990. Rispetto all'OTR, l'OPSR rivolge una maggiore attenzione alla prevenzione della produzione di rifiuti e alla chiusura del ciclo delle materie. A livello cantonale è in vigore il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) del 30 giugno 2021 che definisce le competenze per l'applicazione dei disposti dell'Ordinanza federale e disciplina alcuni settori specifici (rifiuti urbani, scarti vegetali, rifiuti edili e discariche).

A novembre 2022 il Consiglio di Stato ha approvato due modifiche del Regolamento di applicazione all'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) inerenti alla raccolta separata e al recupero delle plastiche riciclabili ad opera dei Comuni rispettivamente al disciplinamento dell'uso di stoviglie e di plastiche monouso durante le manifestazioni e gli eventi.

In particolare l'introduzione della raccolta delle plastiche richiede una modifica al nostro Regolamento concernente la gestione dei rifiuti.

L'introduzione nel Canton Ticino di una raccolta separata delle plastiche provenienti dalle economie domestiche è stata più volte argomento di discussione in questi ultimi anni. A tale proposito, il Dipartimento del territorio ha promosso una serie di analisi e studi specifici atti a valutarne una possibile adozione capillare su suolo ticinese presso gli Enti locali.

Sulla scorta dei risultati emersi dagli stessi, il Cantone ha formulato una nuova disposizione - preavvisata favorevolmente dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il 13 settembre 2022 -

che prevede l'introduzione della raccolta separata delle plastiche maggiormente riciclabili, ovvero il polipropilene (PP) e il polietilene (PE) presso i Comuni, non più come facoltativa (situazione attuale) bensì come obbligatoria.

Nel 2010 il tema della raccolta delle plastiche domestiche era stato pure oggetto di una mozione dell'allora Consigliere comunale, signor Roberto Cefis che era stata accolta dal Legislativo nella seduta del 16 luglio 2012.

2. La proposta di modifica

Di seguito è presentata la proposta di modifica per adeguare il nostro regolamento alle mutate condizioni stabilite a livello cantonale.

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Articolo 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani</p> <p>¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:</p> <p>a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);</p> <p>b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);</p> <p>c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;</p> <p>d) veicoli da rottamare e le loro componenti;</p> <p>e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);</p> <p>f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);</p> <p>g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;</p> <p>h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;</p> <p>i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;</p> <p>j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;</p> <p>k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;</p> <p>l) pneumatici;</p> <p>m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;</p> <p>n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;</p> <p>o) veleni;</p> <p>p) emulsioni e miscele bituminose;</p> <p>q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;</p> <p>r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;</p> <p>s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.</p>	<p>Articolo 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani</p> <p>¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:</p> <p>a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);</p> <p>b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);</p> <p>c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;</p> <p>d) veicoli da rottamare e le loro componenti;</p> <p>e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);</p> <p>f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);</p> <p>g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;</p> <p>h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;</p> <p>i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;</p> <p>j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;</p> <p>k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;</p> <p>l) pneumatici;</p> <p>m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;</p> <p>n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;</p> <p>o) veleni;</p> <p>p) emulsioni e miscele bituminose;</p> <p>q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;</p> <p>r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;</p> <p>s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;</p> <p>t) plastiche maggiormente riciclabili del tipo PP e PE</p>

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

3. L'organizzazione del servizio a livello comunale

Il presente messaggio è fatto unicamente per la modifica legislativa. Non rientra tra i compiti del Consiglio comunale di decidere sulle modalità organizzative del servizio. Visto che il messaggio municipale è pubblico, il Municipio coglie quest'occasione per fare una prima informazione alla popolazione sulle modalità di raccolta delle plastiche PP e PE.

Dal 1 giugno 2023 sono stati posizionati dei raccoglitori per la plastica PP e PE nelle piazze di raccolta Officina, Vallone e Ecocentro. Si tratta di raccoglitori sullo stesso modello di quelli già presenti per la raccolta del PET.

Come indicato sopra potranno essere raccolte unicamente le plastiche di tipo PP e PE. Sulle motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato a chiedere ai Comuni la raccolta unicamente delle plastiche PP e PE richiamiamo la risposta data dall'Esecutivo cantonale all'interrogazione no. 146.22 del 22 dicembre del signor Carlo Lepori e cofirmatari dal titolo "*Obbligo di raccolta separata delle plastiche PE e PP – e le altre?*". In questa risposta il Consiglio di Stato ha precisato che, dalle analisi del mercato a livello svizzero ed europeo, le plastiche maggiormente presenti nelle economie domestiche e più facilmente riciclabili sono appunto PP e PE.

L'introduzione della raccolta delle plastiche PP e PE non avrà delle conseguenze finanziarie per il cittadino in quanto le spese per questo servizio saranno coperte tramite la tassa base.

4. Commissione competente

Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RALOC, il presente messaggio è assegnato alla Commissione delle Petizioni.

5. Maggioranze richieste

L'approvazione di un Regolamento (art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC) richiede la maggioranza semplice. La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale.

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

per le considerazioni sopra esposte, vi chiediamo d'aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

il Sindaco


Loris Galbusera

Allegato: decreto

Per il Municipio:




Il Segretario
Igor Rossetti

D E C R E T O

(disegno)

concernente alcune modifiche al Regolamento concernente la gestione dei rifiuti

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 13 del 24 maggio 2023

d e c r e t a:

- art. 1 E' approvata la modifica dell'articolo 13 del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti del 17 febbraio 2020.
- art. 2 Il Municipio decreta l'entrata in vigore della presente modifica dopo l'accettazione del Consiglio comunale e l'approvazione del Consiglio di Stato.